

PROVINCIA
DI PIACENZA



PTCP

PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE



2007

VARIANTE SPECIFICA AL PTCP

ai sensi dell'art. 27-*bis*

e degli artt. 22 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000

NORME – Estratti articoli variati

PROVINCIA
DI PIACENZA



PTCP

PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE

2007

ADOTTATA
*con atto C.P. n. 71
del 20 dicembre 2013*

Prof. Massimo Trespidi
Presidente Provincia di Piacenza

Avv. Patrizia Barbieri
**Assessore alla Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio, Urbanistica,
Politiche per la Montagna, Governo dell'attività estrattiva,
Politiche ambientali e governo degli interventi in materia energetica**

Dott. Vittorio Silva
**Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Pianificazione e Programmazione Territoriale,
Ambiente e Urbanistica**

Gruppo di Progetto

Geol. Davide Marenghi	<i>Coordinamento e Responsabile Progetto</i>
Ing. Gianni Gazzola	<i>Sistema Informativo territoriale ed elaborazioni cartografiche</i>
Dott. Cesarina Raschiani	<i>Atti giuridico – amministrativi e iter procedurale</i>
Geol. Giovanna Baiguera	<i>Elaborazione tecnica e approfondimenti idraulici</i>
Arch. Elena Fantini	<i>Elaborazione tecnica e approfondimenti paesaggistici</i>
Arch. Simona Devoti	<i>VALSAT</i>
Dott. Fausta Casadei	<i>Studio d'Incidenza</i>
Annie Forlini	<i>Attività amministrativa</i>
Dott. Elena Visai	<i>Attività amministrativa</i>

INDICE

Art. 11 Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua commi 1, 4, 6 e 7.....	2
TESTO VIGENTE.....	2
TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE.....	3
TESTO VARIATO.....	4
Art. 24 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane comma 6.....	6
TESTO VIGENTE.....	6
TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE.....	6
TESTO VARIATO.....	7
Art. 33 Rischio sismico commi 5 e 6.....	8
TESTO VIGENTE.....	8
TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE.....	8
TESTO VARIATO.....	9
Art. 35 Acque destinate al consumo umano comma 5.....	10
TESTO VIGENTE.....	10
TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE.....	12
TESTO VARIATO.....	14
Art. 38 Aree non idonee per ogni tipo di impianto comma 1.....	16
TESTO VIGENTE.....	16
TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE.....	16
TESTO VARIATO.....	17

Art. 11 Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua commi 1, 4, 6 e 7**TESTO VIGENTE**

1. **(D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
 - a. zona A2, alveo di piena;
 - b. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
2. (...)
3. (...)
4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
 - b. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - c. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - d. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
5. (...)
6. **(P)** Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
7. **(P)** Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa,

la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

8. (...)

9. (...)

TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE

1. **(D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a. zona A1, alveo attivo **o inciso** oppure vaso nel caso di laghi e bacini;
 - ~~a.~~**b.** zona A2, alveo di piena;
 - ~~b.~~**c.** zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
2. (...)
3. (...)
4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
 - ~~b.~~**a.** le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'**aspetto assetto** morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - ~~c.~~**b.** il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - ~~d.~~**c.** la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - ~~e.~~**d.** la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
5. (...)
6. **(P)** Nell'alveo ~~incise~~ **attivo o invasivo**, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
7. **(P)** Nell'alveo ~~incise~~ **attivo o invasivo**, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
 - b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.
8. (...)
9. (...)

TESTO VARIATO

1. **(D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
- a. zona A1, alveo attivo o inciso oppure vaso nel caso di laghi e bacini;
 - b. zona A2, alveo di piena;
 - c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
2. (...)
3. (...)
4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.
5. (...)
6. **(P)** Nell'alveo attivo o vaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
7. **(P)** Nell'alveo attivo o vaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:
- a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria

naturalistica;

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
- b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

8. (...)

9. (...)

Art. 24 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane comma 6

TESTO VIGENTE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 3, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5. La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.
7. (...)

TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma **3 4**, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5. La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.
7. (...)

TESTO VARIATO

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. **(P)** Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 4, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5. La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.

Art. 33 Rischio sismico commi 5 e 6

TESTO VIGENTE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola **A4**, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.
7. (...)
8. (...)

TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. **I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.** Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola **A4**, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i

PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere. ~~I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.~~

7. (...)
8. (...)

TESTO VARIATO

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola **A4**, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere.
7. (...)
8. (...)

Art. 35 Acque destinate al consumo umano comma 5

TESTO VIGENTE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
 - a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
 - c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito

nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;

f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;

g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:

- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
- la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
- la realizzazione di nuovi cimiteri;

h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;

i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:

- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
- nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lettere b., c., d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
 - a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
 - c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
 - la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, ~~lettere lett.~~ b. **ad eccezione del terzo alinea**, ~~lett.~~ c., ~~lett.~~ d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)

TESTO VARIATO

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
 - a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
 - c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
 - d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
 - la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lett. b. ad eccezione del terzo alinea, lett. c., lett. d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

6. (...)

7. (...)

8. (...)

9. (...)

Art. 38 Aree non idonee per ogni tipo di impianto comma 1

TESTO VIGENTE

1. **(D)** Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1- "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato **R** della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato **R**, fatti salvi:
- a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale.

TESTO CON VARIAZIONI EVIDENZIATE

1. **(D)** Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 - "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", ~~come derivanti~~ **e risultanti** dall'applicazione dell'allegato **R** ~~della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R~~ **alle presenti Norme**, fatti salvi:
- a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini

agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;

- f. gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

TESTO VARIATO

1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – “Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti” e risultanti dall'applicazione dell'allegato R alle presenti Norme, fatti salvi:
- a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - b. le stazioni ecologiche;
 - c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;
 - f. gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

